



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Data del protocollo

Ai Sig.ri Sindaci e Commissari
Straordinari della Città Metropolitana

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65. "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da covid-19"

Il Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III- Prot. Civ del 19 maggio 2021, ha evidenziato che il Decreto-legge in oggetto indicato contiene prevalentemente disposizioni che riguardano i territori collocati in zona gialla, prevedendo il superamento di precedenti restrizioni alla mobilità, nonché all'esercizio e svolgimento di attività sociali, economiche e produttive.

Si illustrano di seguito le modifiche alla disciplina vigente introdotte dal provvedimento.

Limiti orari agli spostamenti (art. 1)

Una prima rilevante modifica attiene alla mobilità. Ai sensi della disposizione in argomento, dapprima viene differito l'inizio del c.d. coprifuoco con due successivi spostamenti, ciascuno di un'ora, mentre, in un secondo momento, tale misura è del tutto eliminata. In particolare, dal 18 maggio u.s. il coprifuoco è operativo dalle ore 23.00 alle ore 05.00 del giorno successivo; dal 7 al 20 giugno

E
Comune di Ramacca
Comune di Ramacca
Protocollo N.0008762/2021 del 21/05/2021



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

dalle ore 24.00 alle ore 0.5.00 del giorno successivo, dal 21 giugno tale divieto di spostamento viene eliminato.

Per eventi di particolare rilevanza, possono essere stabiliti, con ordinanza di Ministro della Salute, limiti orari agli spostamenti diversi da quelli indicati.

Restano ferme, durante il periodo di vigenza dei divieti, le note cause eccezionali relative a motivi di lavoro, necessità o salute.

La norma precisa, altresì, che nelle zone bianche non sono previsti limiti orari agli spostamenti.

Attività dei servizi di ristorazione (Art. 2)

Con riguardo alle attività di somministrazione di cibi e bevande, il decreto prevede che le stesse, compresa la modalità di consumo al banco, dal prossimo 1° giugno possano svolgersi anche al chiuso e senza il limite orario delle ore 18.00.

Le attività in questione, restano, comunque, subordinate al rispetto dei limiti orari agli spostamenti, secondo l'articolazione sopra illustrata.

Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali (Art. 3)

Il decreto prende in considerazione gli esercizi commerciali che sono collocati all'interno di mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, nonché nelle altre strutture assimilabili.

In relazione a queste attività, è previsto che, a partire dal prossimo 22 maggio, possano svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi.

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere (art. 4)



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Per dette attività, il decreto fissa la data del loro riavvio al 24 maggio p.v., anticipando quella del 1° giugno, indicata dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Viene, invece, fissata a. 1° luglio p.v. la data in cui potranno riaprire anche le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere.

Eventi sportivi aperti al pubblico (Art. 5)

Con riferimento alle competizioni e agli eventi sportivi, il decreto supera le previgenti disposizioni che consentivano la presenza del pubblico solo per quelli di interesse nazionale.

Viene, infatti, ammessa la partecipazione del pubblico a tutte le competizioni e eventi sportivi, distinguendo quelli che si svolgono all'aperto da quelli che si svolgono al chiuso: per i primi, tale data è fissata al prossimo 1° giugno, mentre, per i secondi, al 1° luglio p.v.

La medesima disposizione conferma le condizioni già precedentemente in vigore cui è subordinata la presenza del pubblico a questa categoria di eventi.

Più precisamente, la capienza consentita non può superare il 25 per cento di quella massima autorizzata e il numero degli spettatori non può, comunque, essere superiore a 1000 per gli impianti all'aperto e a 500 per quelli al chiuso.

Resta ferma, altresì, la necessità di prevedere esclusivamente posti a sedere preassegnati, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia tra gli spettatori che non siano abitualmente conviventi che tra il personale.

Impianti nei comprensori sciistici (Art. 6)

La disposizione fissa per il 22 maggio p.v. la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici.



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, e casinò (Art. 7)

Per effetto di tale disposizione, le predette attività tornano ad essere consentite, anche all'interno di locali adibiti ad altre attività, a partire dal 1° luglio c.a..

Parchi tematici e di divertimento (Art. 8)

Nell'ottica di una graduale ripresa delle attività, in presenza di un andamento più favorevole della situazione epidemiologica, il decreto anticipa al 15 giugno la riapertura di parchi tematici e di divertimento, precedentemente fissata al 1° luglio c.a..

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie (Art. 9)

Il decreto dispone che le suddette attività potranno riprendere a partire dal 1° luglio c.a..

Dal 15 giugno, invece, sono consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, con la prescrizione che i partecipanti siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 52/2021, attestanti, come noto, lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS CoV-2 o di guarigione dall'infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido.

Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso.

Corsi di formazione (art. 10)

Per effetto del decreto-legge in commento, a partire dal 1° luglio potranno nuovamente tenersi corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura (Art. 11)



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Il provvedimento introduce un elemento di novità anche per quanto riguarda l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura.

Viene, infatti, mantenuta per le sole strutture che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore al milione la previsione secondo la quale il servizio di apertura al pubblico, il sabato e nei giorni festivi, può svolgersi solo previa, necessaria prenotazione dell'ingresso, *on line* o telefonicamente, con almeno un giorno di anticipo.

Alle medesime condizioni previste per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, sono aperte al pubblico anche le mostre.

Si sottolinea, altresì, che tutte le attività economiche, produttive e sociali consentite, secondo il calendario di riaperture sopra indicato, devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Detti documenti sono adottati e aggiornati con Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. (art.12).

Il decreto in parola introduce alcune significative modifiche anche con riferimento alle disposizioni che regolamentano il rilascio e la validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Nel dettaglio, l'art. 14 del provvedimento, comma 1, eleva da sei mesi a nove mesi la validità della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Tale termine decorre dalla data in cui è stato completato il ciclo vaccinale.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

rilasciata non solo al termine del prescritto ciclo ma anche contestualmente alla prima dose di somministrazione del vaccino. In tale caso, la validità del documento è circoscritta alla finestra temporale che va dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sugli artt. 15 e 16 del decreto legge in oggetto.

Riguardo al primo, vengono confermate le sanzioni vigenti, stabilite con il decreto-legge n. 19/2020, fermo restando quanto previsto circa la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Con riferimento al secondo, sono confermate, per le parti non innovate o modificate dal decreto-legge in commento, sia le disposizioni recate dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 che trovano applicazione fino alla data del 31 luglio p.v., sia quelle contenute nel decreto-legge n. 52/2021.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL..

IL PREFETTO
(Librizzi)

CA
GS/fp